

Il ruolo del notaio nel ricevere atti di trust formati all'estero

Giuseppa Maria Pulvirenti

Saggio - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: Giuseppa Maria Pulvirenti, *Il ruolo del notaio nel ricevere atti di trust formati all'estero*, in *Trusts*, 2023, 967.

DOI: 10.35948/1590-5586/2023.430

© 2023 Servizi per il Trust srl - Tutti i diritti riservati

Tesi

Il notaio deve negare l'ingresso ad atti di trust esteri non riconoscibili rapportando all'art. 2 della Convenzione la *rule* inglese delle 3 certezze e prevenire l'ingresso di trust che successivamente sottoposti al vaglio del giudice sarebbero sanzionati per carenza della *certainty of intention*. Non diversamente da ciò che andrebbe richiesto al notaio che riceve o autentica un atto di trust interno, il ricorso alla legge straniera, per creare un rapporto riconoscibile ai sensi della Convenzione de L'Aja, presuppone che il notaio conduca una attenta analisi della fattispecie e formuli un giudizio di meritevolezza particolarmente pregnante. Si tratta di verificare che tramite la scelta della legge straniera non vengano travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all'autonomia privata nel quadro dell'applicazione della Convenzione de L'Aja. Il notaio che accetta l'incarico assume, a parere dell'autore, anche se la posizione è controversa, la responsabilità della conoscenza della legge straniera e delle regole di origine giurisprudenziale destinate a governare la validità dell'atto di trust. Il notaio è il foro privilegiato di produzione di strumenti giuridici dotati di certezza. Sarebbe pertanto erroneo assumere un ruolo di totale distacco, limitandosi, in sede di deposito di atto di trust estero, a svolgere il compito di mero certificatore.

The author's view

The notary must deny entry to non-recognizable foreign trust deeds in accordance with the art. 2 of the Convention, the English rule of 3 certainties and prevent the entry of trusts which would subsequently be subjected to judicial scrutiny and would be sanctioned for lack of certainty of intention. Not unlike what should be required of the notary who receives and/or authenticates an internal trust deed, the use of foreign law, to create a recognizable relationship pursuant to the Hague Convention, presupposes that the notary conducts a careful analysis of the specific case and formulates a particularly meaningful judgment of merit. It is a question of verifying that through the choice of foreign law the limits imposed by our legal system on private autonomy are not exceeded within the framework of the application of the Hague Convention. The notary who accepts the assignment assumes, in the author's opinion, even if the position is controversial, the responsibility of knowing foreign law and the rules of jurisprudential origin intended to govern the validity of the trust deed. The notary is the privileged forum for the production of legal instruments with certainty. It would therefore be erroneous to assume a role of total detachment, limiting oneself, when filing a foreign trust deed, to carrying out the task of a mere certifier.

Sommario: § 1. Cosa deve fare tale soggetto perché l'atto di trust formato all'estero possa essere utilizzato in Italia? - § 2. La funzione del deposito e la natura dell'incarico a notaio di ricevere in deposito - § 3. Il controllo - § 4. Controllo di forma: differenza tra *civil law notaries* e *common law notaries* - § 5. Controllo di merito - § 6. Quali sono le caratteristiche che deve avere il trust per essere riconoscibile da parte dell'ordinamento giuridico italiano - § 7. Come si può procedere nel caso in cui l'atto formato all'estero sia privo di alcuni requisiti di sostanza previsti dalla normativa italiana - § 8. Il ruolo del notaio: conclusioni

§ 1. Cosa deve fare tale soggetto perché l'atto di trust formato all'estero possa essere utilizzato in Italia?

Affinché un atto di trust estero¹ sia utilizzabile in Italia a vari fini il medesimo deve preventivamente essere depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano.²

Formalmente il deposito di un atto straniero si realizza mediante la redazione di un verbale da parte del notaio italiano, avente quali comparenti i soggetti che richiedono il deposito dell'atto.³

L'interrogativo che si pone, ed al quale sono dedicate queste brevi riflessioni, è, dunque, se l'ordinaria diligenza professionale richiesta in generale al notaio in sede di deposito di atti esteri sia sufficiente o non debba piuttosto essere in qualche modo "rafforzata" nel caso in cui si tratti di atto di trust esteri.

§ 2. La funzione del deposito e la natura dell'incarico a notaio di ricevere in deposito

La *ratio* della normativa che prevede la necessità del preventivo deposito oltre a rispondere a finalità conservative e di facile reperimento degli atti, soddisfa la necessità di assoggettare anche gli atti provenienti dall'estero ad un controllo di legittimità da parte di un'autorità istituzionale dello Stato.⁴

In altri termini il notaio italiano presso il quale venga depositato un atto estero è chiamato (e dunque è tenuto) a vagliarne la validità sotto il profilo della legalità formale e della corrispondenza al diritto anche se si tratti di diritto straniero.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente offerto un utile strumento in materia con lo studio n. 7-2021\A.⁵

Ed il notaio che riceve uno specifico incarico di deposito non può omettere di svolgere tali valutazioni o svolgerle con inescusabile leggerezza o svolgerle, il che conduce alle medesime conseguenze, senza possedere le cognizioni giuridiche per svolgerle.

§ 3. Il controllo

Sia in caso di allegazione a un atto notarile italiano, sia in caso di deposito in Italia di un atto proveniente dall'estero, è necessario che il notaio effettui un controllo di legalità sullo stesso i cui requisiti minimi posso così essere definiti in sintesi:

i. la traduzione in lingua italiana;⁶

ii. la legalizzazione o l'Apostille, salvo che si tratti di atto proveniente da un Paese con il quale vigano diversi accordi internazionali ovvero di scrittura privata semplice non autenticata;⁷

iii. la conformità ai requisiti formali del Paese di provenienza;

iv. la presenza dei requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la circolazione in Italia del negozio.

In caso di esito negativo di tale controllo, il documento non potrà produrre i suoi effetti in Italia, salvo che si accerti che i vizi riscontrati possano essere sanati.

§ 4. Controllo di forma: differenza tra *civil law notaries* e *common law notaries*

Per la forma, occorre un controllo del rispetto delle regole minime imposte dall'ordinamento di provenienza ovvero l'atto deve rispettare la forma del luogo in cui l'atto è formato,⁸ c.d. *lex auctoris*, in base alle norme di diritto internazionale privato applicabili.

Relativamente agli atti 'pubblici' deve essere dato per presupposto che un documento proveniente dall'estero sia formato in conformità alla legge applicabile al suo autore, cioè secondo le regole di competenza, di procedura e di contenuto obbligatorio previste dalla legge che regola l'operato del funzionario o pubblico ufficiale che interviene (*auctor regit actum*). Sempre ai fini del controllo di legalità formale, può rilevare il fatto che il documento proveniente dall'estero sia dotato alternativamente della formula di legalizzazione o di Apostille, elemento necessario per la sua utilizzazione in Italia.⁹

La legalizzazione e l'Apostille, infatti, certificano l'identità e la qualifica di chi ha autenticato il documento straniero e, sebbene non ne garantiscano espressamente la competenza, possono costituire un indice di legittimazione "titolata" del soggetto autenticante.

Questo non può escludere la necessità per il notaio italiano, quando esplica il controllo di legalità su un documento proveniente dall'estero da utilizzare in Italia, di indagare ulteriori elementi rispetto a quanto sopra indicato e di effettuare tutte le possibili

verifiche in merito alla legittimazione ad autenticare un documento da parte del soggetto straniero.

Inoltre, affinché il controllo di legalità formale di un documento proveniente dall'estero dia esito positivo, oltre ad essere soddisfatto il requisito del rispetto della *lex loci*, è necessario che gli istituti che costituiscono l'oggetto del documento medesimo siano disciplinati in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano.¹⁰

Problema fondamentale che riguarda qualunque atto redatto all'estero: quanto il notaio deve conoscere del diritto straniero relativamente alla forma dell'atto? Il problema si pone soprattutto per quei paesi in cui non vige un sistema di notariato latino.¹¹

Nel ricevere un atto notarile proveniente dall'estero, occorre porre attenzione alla differenza tra documenti redatti da *civil law notaries* e da *common law notaries* e, tra questi ultimi, da quelli provenienti dai *public notaries*.

In linea generale, ai fini della valutazione dell'equivalenza di un documento redatto all'estero rispetto ad un atto notarile italiano, è necessario accertare che il notaio straniero sia tenuto a svolgere, secondo la propria legge nazionale, una funzione analoga a quella del notaio italiano in relazione all'atto di cui si tratta e lo rediga nel rispetto delle norme previste dal proprio ordinamento (*auctor regit actum*). La certificazione effettuata dal notaio straniero deve essere sostanzialmente equivalente, seppure non identica, a quella apposta dal notaio italiano in un omologo atto.¹²

La grande distinzione tra i sistemi di *common law* e quelli di *civil law* si riflette sia nella figura dei notai prevista nei rispettivi ordinamenti, sia nelle relative funzioni svolte. In merito, si è affermato che i *common law notaries* e i *civil law notaries* hanno in comune solo il nome. Solamente i *civil law notaries* hanno facoltà di conferire ai documenti da loro redatti forza esecutiva e valore di prova privilegiata in sede processuale, facoltà, invece, sconosciuta nel mondo anglosassone, il quale non conosce la forma dell'atto pubblico dei sistemi latini.

I paesi di *civil law* delineano chiaramente la professione notarile e attribuiscono al notaio funzioni similari a quelle disciplinate dalla nostra legge notarile e riconoscono agli atti dagli stessi redatti, di regola, la forma corrispondente a quella del nostro atto pubblico.¹³

Negli ordinamenti di *common law*, invece, le competenze dei *public notaries* consistono principalmente nel ricevimento di dichiarazioni giurate e attestazioni e nell'accertamento della provenienza delle sottoscrizioni, senza, normalmente, prestare consulenza giuridica.¹⁴

Per questi motivi, si ritiene pragmaticamente che i documenti portanti le sottoscrizioni autenticate da detti *public notaries* siano idonei a garantire solamente la riferibilità delle

firme in capo ai sottoscrittori e la loro identità, poiché gli ordinamenti di *common law* sono privi di una normativa che attribuisca a questi documenti efficacia di prova privilegiata e forza esecutiva.

§ 5. Controllo di merito

Per la sostanza, il notaio deve verificare, ove sia applicabile la legge straniera, la compatibilità dell'atto estero con l'ordine pubblico c.d. internazionale (art. 16, L. 31 maggio 1995, n. 218) e con le norme di applicazione necessaria (art. 17, L. 218/1995).¹⁵

È evidente che si tratta di una verifica quanto mai difficoltosa: mancando norme predefinite, occorrerà analizzare caso per caso il rispetto delle citate regole, applicando i principi esposti da dottrina e giurisprudenza.

La dottrina¹⁶ e la giurisprudenza hanno affrontato la questione soprattutto in tema di procure estere¹⁷ e non si rinvergono approfondimenti in merito al deposito di atti di trust formati all'estero da utilizzare in Italia.

Come e cosa deve fare il notaio innanzi, per esempio, ad un atto modificativo di un atto istitutivo formatosi a Singapore nella forma della scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni da un *Notary Public* esercente in Singapore il quale dichiara nella formula di essere un mero attestatore: “*In so certifying, the said Notary Public does not endorse, verify or make any statement as to accuracy, truth, legality or otherwise of the contents of the document(s), or the purpose for which the document(s) may be used*”.

Il notaio non può esimersi dall'effettuare un controllo di merito su tre livelli:

1. corrispondenza\verifica della conformità dell'atto alla legge straniera applicabile sotto il profilo delle sue norme inderogabili;
2. corrispondenza\verifica della conformità dell'atto estero al rispetto di ciò che l'ordinamento italiano prevede sotto il profilo dell'ordine pubblico e delle norme di applicazione necessarie richiamate anche dall'[art. 15 della Convenzione de L'Aja](#);
3. rispondenza dell'atto modificativo all'atto istitutivo (se trattasi di un atto contenente modifica) con previa verifica della legittimazione all'esercizio e del corretto esercizio dei poteri conferiti nell'atto istitutivo (a chi spetta il potere e come può essere legittimamente esercitato?).

§ 6. Quali sono le caratteristiche che deve avere il trust per essere riconoscibile da parte dell'ordinamento giuridico italiano

Il notaio in sede di deposito di atti di trust esteri non può non porsi come filtro e barriera all'entrata di atti esteri non-trust per impedire l'ingresso nel nostro ordinamento a

negozi che del trust non hanno nulla se non il nome; si deve a questo proposito distinguere fra temi attinenti alla forma e temi attinenti al riconoscimento.¹⁸

Con l'[art. 2 della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985](#) (relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento) sono entrati a far parte del nostro ordinamento i formanti della teoria dei trust ovvero il principio delle tre certezze.¹⁹

Nella pratica per il notaio chiamato a depositare un atto di trust estero ciò significa che qualsiasi trust retto da una legge straniera, non può mai essere esaminato e valutato solo alla luce della sua specifica legge regolatrice ma deve essere calato all'interno del diritto dei trust e dei precetti che ad esso fanno riferimento.

È noto che il modello tradizionale (o classico) di trust attiene alla cultura storico-giuridica, prassi e giurisprudenza secolare del diritto inglese. A questo modello classico si contrappone il cd. "trust del modello internazionale",²⁰ con ciò intendendo quell'insieme di ordinamenti che hanno codificato il trust, tenendo a mente il modello tradizionale.

Vediamo qualche esempio, partendo dall'assunto che l'[art. 9A della Jersey Trusts Law](#) permetta al disponente di riservarsi infiniti poteri di controllo sul trust e sul trustee, come dovrebbe comportarsi il notaio innanzi ad un atto di trust formato all'estero in cui al disponente sia consentito liberamente e *ad nutum* di revocare il trustee, nominarne il successore, fare lo stesso con il guardiano, cambiare integralmente l'atto istitutivo e perfino revocarlo, modificare i beneficiari ed auto-includersi tra essi, dettare regole di comportamento al trustee del tutto incoerenti con le finalità enunciate.

Al notaio soccorre l'ultimo comma dell'art. 2 della Convenzione che permette al disponente di riservarsi solo "talune prerogative" e non certamente "ogni potere".

Il diritto dei trust, che certamente si conforma prima di tutto al trust inglese, ci consegna, diversamente da quanto fanno molte leggi del modello internazionale (fra le quali appunto *Jersey*) un'autentica obbligazione fiduciaria che si pone alla base dei trust espressamente istituiti.

La fonte risale al famoso precedente inglese delle tre certezze, tra le quali:

1. la *certainty of intention* ovvero l'effettiva volontà;
2. la *certainty of subject matter* ovvero l'esistenza di un fondo;
3. la *certainty of object* ovvero l'esistenza di beneficiari.

La prima, la *certainty of intention*, richiede non solo l'effettiva volontà del disponente di dar vita ad un trust quanto anche la certezza di voler conferire al trustee un'autentica obbligazione fiduciaria.²¹

In questo senso dovrebbe il notaio interpretare l'art. 2, ultimo comma, della Convenzione allineandosi a quanto in questo senso l'hanno interpretato i tribunali italiani.

Si potrebbe allora concordare con quanto si legge in una recente sentenza del Tribunale di Trieste del [29 ottobre 2019](#)²² ovvero che la Convenzione ha fatto propri i principi delle tre certezze e questo è il risultato pratico che si produce dando una corretta lettura al combinato disposto di cui agli artt. 2, ultimo comma, e 3 della Convenzione.²³

Il notaio, pertanto, innanzi ad un atto di trust estero (istitutivo o modificativo) deve effettuare il vaglio preliminare ed ineludibile di conformità dell'atto estero ai requisiti minimi della Convenzione.

Anche la Corte di cassazione con la sentenza [9 maggio 2014, n. 10105](#)²⁴ ha indicato la via corretta: questo tipo di atti non sono trust riconoscibili per l'ordinamento giuridico italiano. La Cassazione chiarisce che in tal modo si dà attuazione al disposto di cui all'[art. 15 della Convenzione](#) che fa salve le norme imperative o di applicazione necessaria degli Stati di riferimento, rispetto agli effetti prodotti da un trust.

La dottrina²⁵ ha da tempo chiarito come la Convenzione sia di tipo "amorfo" argomentando in base al comma 1 dell'art. 2 che recita "*ai fini della presente Convenzione, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona - il costituente - con atto fra vivi e mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico*" dal quale si trae una mera elencazione di alcuni requisiti mentre per contro brilla l'assenza degli elementi portanti del trust, fra i quali, segnatamente, l'obbligazione fiduciaria.

Analogamente anche il successivo comma 2 dell'art. 2 detta alcuni requisiti minimi (la presenza del trustee, la necessità di beni separati dal patrimonio personale del trustee e gli obblighi del trustee).

La natura amorfa della Convenzione significa in pratica che l'atto di trust estero dovrà necessariamente - e prima di tutto - conformarsi ad essa per essere valido e dunque presentare i requisiti minimi di cui all'art. 2 che dovranno poi risultare in sintonia con le norme della legge regolatrice prescelta ai sensi dell'art. 6.

Giova ricordare anche l'[art. 15, comma 1, della Convenzione](#), il quale contiene una clausola generale di salvaguardia delle norme imperative della legge cui rinviano le regole di conflitto del foro, e una lista a carattere esemplificativo di disposizioni la cui violazione conduce al non riconoscimento del trust.²⁶

Sono poi da richiamare le norme di applicazione necessaria fatte comunque salve dall'[art. 16 della Convenzione](#), la cui individuazione, è da effettuare avendo presente il loro oggetto e il loro scopo, ai sensi dell'art. 17 della L. 218/1995 ed infine il dettato dell'art. 18 dello stesso testo, che conduce a non applicare le norme della Convenzione

qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano.

Tutte queste disposizioni mirano certamente ad assicurare che il riconoscimento del trust previsto dall'[art. 11 della Convenzione](#) avvenga senza produrre effetti dirompenti per l'ordine giuridico interno.

Soffermando l'attenzione sull'art. 15 della Convenzione, si nota che la norma fa salve le disposizioni imperative riguardanti materie tradizionalmente connesse al trust, disciplinate dalle leggi richiamate dalle norme di conflitto del foro.

Nel caso di atto di trust estero al pari di ciò che accade nel caso di atto di trust interno, le norme di conflitto del foro richiameranno per lo più l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

La violazione di tali norme, secondo quanto si ricava dall'art. 15, comma 2, incide sulla riconoscibilità del trust, cioè sui suoi effetti nell'ordine giuridico del foro, salva l'indicazione espressamente rivolta al giudice di cercare di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

L'art. 15 assolve ad una funzione altamente lodevole, poiché tende ad assicurare che abbiano effetto nel foro solo quei rapporti che possano inserirsi armoniosamente nel quadro delle norme di legge non derogabili dall'autonomia privata.

Un notaio attento e scrupoloso richiesto di depositare un atto di trust estero deve intanto chiedersi *ab initio* se si sia in presenza o meno di un trust riconoscibile o di un trust non riconoscibile come tale, consapevole degli effetti pratici che nel tempo questa situazione possa produrre, atteso che il problema si ripresenterà tutte le volte in cui un altro notaio venga richiesto di ricevere un successivo atto quale un atto di modifica del trust, la vendita di un bene ricompreso nel fondo o la cessazione (anticipata o meno), con contestuale distribuzione del fondo in trust ai beneficiari.

E nel caso di trust esteri non riconoscibili le conseguenze potrebbero rivelarsi persino più gravi di quanto inizialmente si possa immaginare.

Qualche disponente italiano “furbetto” pensa di aggirare tutti i filtri andando all'estero in quanto pensa che un atto di trust estero-vestito lo tuteli maggiormente per difendersi dalle richieste dell'Agenzia delle Entrate e dalla riscossione, dimenticandosi che le norme penali che regolamentano questi ambiti valgono nei confronti di questi atti c.d. non-trust anche se confezionati all'estero e fatti entrare in Italia attraverso il verbale di deposito di un notaio italiano.

Il nostro ordinamento ha dimostrato di avere gli strumenti per privarli di ogni effetto e tra questi strumenti *in primis* deve esserci il controllo notarile di merito da parte del

notaio richiesto di ricevere un verbale di deposito di un atto di trust estero, così presidiando valori non solo nostri ma anche dei sistemi giuridici dai quali provengono.

Prendendo spunto dalla decisione triestina (Trib. Trieste, 29 ottobre 2019) il notaio deve negare l'ingresso ad atti di trust esteri non riconoscibili rapportando all'art. 2 della Convenzione la *rule* inglese delle tre certezze e prevenire l'ingresso di atti non-trust che successivamente sottoposti al vaglio del giudice sarebbero sanzionati per carenza della *certainty of intention*.

L'analisi dei profili di responsabilità del notaio che riceve il verbale di deposito di un atto istitutivo di trust formatosi all'estero non esime certo il notaio dallo svolgere i compiti che istituzionalmente gli competono quale istituzione che mira a fornire certezze in merito all'assetto ed alla titolarità dei diritti, compiti che in questa materia e per tutte le già menzionate ragioni, devono essere svolti con particolare attenzione e rigore.

§ 7. Come si può procedere nel caso in cui l'atto formato all'estero sia privo di alcuni requisiti di sostanza previsti dalla normativa italiana

Qualora l'atto di trust estero sia privo di alcuni elementi ritenuti necessari per il nostro ordinamento, il notaio deve verificare se sia possibile rimediare alle carenze in sede di deposito.

In particolare, se l'atto è regolato dalla legge straniera, bisogna interrogarsi se sia possibile integrarlo in sede di deposito, con eventuali menzioni o documenti mancanti richiesti dal nostro ordinamento ovvero da quello di origine. Se, invece, l'atto è regolato dalla legge italiana, soccorrono gli eventuali rimedi previsti dalla stessa.

In linea generale il controllo di legalità in sede di deposito riguarda un atto già formato secondo una volontà delle parti, che di regola non può più essere oggetto di indagine, né di preventivo adeguamento all'ordinamento giuridico da parte del notaio. Tuttavia, tramite l'istituto del deposito è consentito al notaio effettuare alcune integrazioni necessarie affinché l'atto estero possa produrre effetti in Italia. Con particolare riferimento al caso di un atto estero di conferimento in trust avente ad oggetto terreni se l'atto fosse privo del certificato di destinazione urbanistica così come nel caso di un atto estero di conferimento in trust avente ad oggetto fabbricati se l'atto fosse privo delle menzioni urbanistiche obbligatorie, le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

In sede di deposito di detti atti esteri *ex art.* 106, comma 1, n. 4, L.N., quindi, è possibile integrare l'atto con l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, per farne l'uso prescritto dalla legge.²⁷

Anche in tale caso, il notaio depositante deve accertarsi che il certificato di destinazione urbanistica c.d. "storico", rilasciato da non più di un anno, riporti la destinazione che il

terreno aveva alla data della stipula dell'atto di conferimento in trust, senza necessità della dichiarazione di vigenza.

Allo stesso modo, nell'atto di deposito è possibile sanare, mediante conferma, tramite dichiarazione resa da una delle parti (o dei loro procuratori), l'assenza delle menzioni urbanistiche o di quelle relative alla conformità catastale dell'atto estero di dotazione di beni immobili in trust, purché la mancanza sia solamente formale e non derivi da un'assenza sostanziale dei necessari titoli abilitativi edilizi e/o della corrispondenza dello stato di fatto alle risultanze dei registri catastali.

In un atto estero di acquisto di un immobile da parte di un trustee per quanto attiene alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la mancanza di tali dichiarazioni non incide di regola sulla validità dell'atto (salvo per la dichiarazione richiesta dalla normativa urbanistica e relativa alla edificazione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967) e, al fine di evitare sanzioni, le parti possono procedere alle stesse in sede di atto di deposito.

Del resto, anche il tenore letterale dell'art. 35, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede che tali dichiarazioni siano effettuate "all'atto", e non necessariamente "nell'atto", mediante "apposita" dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il verbale di deposito contenga anche le mancanti dichiarazioni integrative, queste devono essere rese dalle parti sostanziali dell'atto depositando o da una sola di esse, se consentito dalle relative normative. In questa ipotesi, nell'atto di deposito, il notaio deve fare intervenire in atto la parte personalmente o per procura e deve previamente ammonirla sulla responsabilità che assume nel rendere le necessarie dichiarazioni integrative.

A sostegno di questa soluzione interpretativa, nel momento in cui tali dichiarazioni risultino dal verbale di deposito, si ritiene che sia comunque rispettata la *ratio* della normativa, che è quella di permettere la conoscibilità di determinati elementi nella contrattazione immobiliare, come la tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi tra le parti e la presenza dei mediatori, la cui veridicità non è di agevole controllo in diverso modo. Questo comporta che nessuna integrazione possa essere effettuata da terzi che procedono al deposito che non sono parti dell'atto.

Vi è anche da chiedersi se l'atto di deposito richieda l'adempimento delle formalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Di per sé, l'atto di deposito può essere considerato un atto "neutro", poiché di regola non è fonte di trasferimento di denaro, beni o altre utilità e, quindi, non rientra nel concetto di operazione rilevante ai fini dell'antiriciclaggio. Si potrebbe sostenere, quindi, che sia l'atto ricevuto dal notaio estero a rappresentare un'operazione rilevante ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio e ad essere assoggettato alla normativa antiriciclaggio del paese di provenienza. Rimane, comunque, fermo il dovere di segnalazione anche per il notaio depositante, nel caso ravvisi i presupposti di un'operazione, nel suo complesso, sospetta, con profili connessi al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa.

Con particolare riferimento alle modalità di pagamento, le limitazioni all'utilizzo del contante sono disciplinate dalla normativa dell'ordinamento in cui l'atto è stipulato. Il pubblico ufficiale depositante non ha, quindi, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 50 del D. Lgs. [21 novembre 2007, n. 231](#), per esempio, nel caso in cui risulti nell'atto depositato un pagamento in contanti per un importo superiore alla soglia limite consentita nel nostro ordinamento, se tale limitazione non sussiste nell'ordinamento dello Stato da cui l'atto proviene o nel quale il pagamento è stato effettuato. Anche in tale ipotesi, deve essere comunque inviata una segnalazione nel caso in cui emergano, nel particolare caso concreto, ulteriori segnali di operazioni sospette.

In generale, questo tipo di integrazioni è effettuato sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita da almeno una delle parti originarie dell'atto (o dei loro procuratori), la quale deve coincidere con il soggetto che richiede il deposito.

§ 8. Il ruolo del notaio: conclusioni

Dopo questo *excursus* pare possibile definire il ruolo che compete al notaio.

La questione è controversa e tutt'altro che pacifica, perché in tema di controlli che il notaio deve effettuare in sede di deposito di atti esteri non si richiede che il notaio vada, come già sopra precisato, oltre l'ordinaria diligenza e si sostiene che ne risponda solo per dolo o colpa grave.

Tale impostazione non è condivisibile.

Anche nell'ipotesi di atti di trust formati all'estero pare necessario che l'indagine del notaio sia condotta in modo attento e rigoroso caso per caso in relazione ai singoli negozi istitutivi individualmente considerati al fine di verificare se per quella specifica fattispecie siano state osservate le norme di salvaguardia, in sostanza non si sia "abusato" dello strumento del trust per realizzare un risultato che il nostro ordinamento vieta.

Non può infatti negarsi che il trust, anche formatosi all'estero e alla cui formazione il notaio non abbia partecipato in alcun modo, dopo il suo ingresso in Italia diventi una realtà che vive ed opera nel nostro ordinamento.

Anche di fronte ad atti istitutivi di trust formati all'estero non v'è dubbio che i problemi di adattamento dell'istituto sono molteplici ed il compito del notaio "depositante" è molto delicato, soprattutto alla luce del fatto che nell'atto le parti hanno utilizzato di necessità una legge straniera, la cui interpretazione, trattandosi il più delle volte di ordinamenti di *common law*, si ricava non dai manuali bensì dall'esame dei precedenti, non semplici da individuare.^{[28](#)}

Negli ordinamenti di *common law* i precedenti giudiziari assurgono infatti al ruolo di fonte del diritto in senso formale, pertanto nel panorama giuridico internazionale le leggi in materia di trust, a prescindere dalla loro redazione più o meno minuziosa, non sono da considerarsi esaustive.

Non diversamente da ciò che andrebbe richiesto al notaio che riceve e/o autentica un atto di trust interno, il ricorso alla legge straniera, per creare un rapporto riconoscibile ai sensi della Convenzione de L'Aja, presuppone che il notaio conduca una attenta analisi della fattispecie e formuli un giudizio di meritevolezza particolarmente pregnante. Si tratta di verificare che tramite la scelta della legge straniera non vengano travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all'autonomia privata nel quadro dell'applicazione della Convenzione de L'Aja.

L'atto istitutivo di trust formato all'estero al pari di un atto istitutivo di trust "interno" è un negozio giuridico - quantomeno per il nostro ordinamento - atipico, con causa variabile.²⁹ Tale negozio atipico non deve contrastare con disposizioni imperative e deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

In sede di deposito di un atto di trust estero il notaio se ed in quanto possibile³⁰ dovrebbe analizzare l'atto istitutivo anche sotto il profilo della sua causa sottoponendolo ad un giudizio di meritevolezza (diversamente dalla causa dei contratti tipici); e ciò in modo particolare nei trust liberali, a differenza di quelli che trovano la loro giustificazione razionale nel rapporto sinallagmatico, nella causa associativa o comunque in altri rapporti caratterizzati da onerosità.³¹

La valutazione da condurre in proposito compete senz'altro al notaio, cui venga richiesto di prestare il proprio ministero, e non può mai essere delegata ad altri e ciò sia nel caso in cui l'atto di trust venga ricevuto o autenticato dal notaio italiano sia nel caso in cui al notaio sia richiesto di redigere in Italia un verbale di deposito di atto di trust formatosi all'estero. Il ruolo del notaio in entrambi i casi non è e non può essere neutro.

Il notaio che accetta l'incarico assume, a parere della scrivente anche se la posizione è controversa, la responsabilità della conoscenza della legge straniera e delle regole di origine giurisprudenziale destinate a governare la validità dell'atto di trust.

Ne consegue, quindi, data la complessità dell'istituto una preparazione minuziosa non potendo il notaio recepire l'atto come se fosse un prodotto pronto in scatola.

La verifica in merito al livello di certezza giuridica che l'atto di trust in questione può conseguire, nel momento in cui attraverso il verbale di deposito di un atto di trust estero, se ne consente l'ingresso nel nostro ordinamento, non può che essere attenta e rigorosa.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, pare evidente che se il notaio vuole assumere un ruolo importante deve farlo secondo ciò che costituisce il suo "dna", quello di foro

privilegiato di produzione di strumenti giuridici dotati di certezza. Sarebbe pertanto erroneo assumere un ruolo di totale distacco, limitandosi, in sede di deposito di atto di trust estero, a svolgere il compito di mero certificatore.

Si deve evitare, per quanto possibile, di rimettere alla decisione giudiziaria rapporti aventi rilevanza non solo sul piano patrimoniale ma anche, e soprattutto, sul piano sociale, in modo da evitare, per quanto possibile, le incertezze da parte dei terzi.

Se ci si ferma a pensare a quanto successo al notariato negli ultimi 20 anni non si può non individuare una precisa linea di tendenza: il legislatore ha trasferito sul notariato una serie di funzioni inquadrabili in un insieme che possiamo chiamare “responsabilità” (a partire dal 2000 con il ruolo omologatorio degli atti societari ed in ultimo anche degli enti del terzo settore, la trascrizione del preliminare prevista dal TAIC, il deposito prezzo, la competenza a rilasciare il certificato di successione europeo (CSE), la lotta all’antiriciclaggio, la competenza a rilasciare autorizzazioni in tema di volontaria giurisdizione).³²

A fronte di questa asticella sempre più alta, di queste maggiori responsabilità e difficoltà, il legislatore, nello stesso periodo ha alleggerito il notariato da alcuni compiti di mera certificazione.³³

Non pare definitivamente tramontata nella considerazione del legislatore l’utilità della funzione certificatoria³⁴ ma è certo che la linea di tendenza porti verso un notaio meno certificatore e più gravato da responsabilità di governo dell’affare.

Tutto ciò comporta l’accresciuta necessità di una preparazione proporzionata alla complessità delle relazioni economiche e sociali. La globalizzazione ha portato con sé l’impellente necessità per il notaio di conoscere una lingua straniera, quella di studiare e padroneggiare il diritto internazionale privato e quindi di affiancare lo studio della normativa italiana con quella europea ma anche quella di reinventarsi mediatori culturali nei confronti di soggetti che approdano in Italia provenendo da realtà con una tradizione giuridica molto distante.

Si tratta per il Notariato di sfide importanti che vanno vissute nella piena consapevolezza dell’importante funzione sociale antiprocessualistica che la categoria è chiamata a svolgere come ammoniva il grande giurista Carnelutti “*meglio notai e meno giudici*”.

Note

1. Per atto formato all’estero si intende qualunque atto giuridico redatto all’estero, sia l’atto ricevuto o autenticato da pubbliche autorità straniere, compresi i rappresentanti diplomatici o consolari stranieri

accreditati in Italia, sia l'atto redatto da privati, di norma in lingua straniera, ma anche in lingua italiana; non sono invece atti esteri gli atti dei consoli italiani.

2. La normativa di riferimento prevede che affinché un atto giuridico proveniente dall'estero (redatto sia da pubbliche autorità straniere, sia da privati, di norma in lingua straniera, ma anche in lingua italiana) sia utilizzabile in Italia a vari fini, in particolare relativi all'aggiornamento dei pubblici registri, deve preventivamente essere depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano (v. l'art. 106, n. 4, della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla L. [28 febbraio 1997, n. 30](#) che ha definitivamente risolto la questione relativa al deposito delle scritture private autenticate).

3. L'art. 68 del Reg. Not. dispone che l'atto estero sia depositato in originale o in copia; in tale secondo caso si tratterà di una copia autentica o conforme rilasciata dal soggetto che secondo la legge straniera custodisce l'originale o è autorizzato al rilascio delle relative copie. La stessa norma prevede che l'atto depositato sia "debitamente legalizzato".

4. In altri termini il deposito dell'atto: 1) soddisfa l'esigenza che ogni atto estero, per essere utilizzato in Italia, previa apposita legalizzazione che dia certezza della sua provenienza, sia assoggettato ad un preventivo controllo di legalità (sia formale sia sostanziale) da parte del notaio; 2) consente al notaio l'adempimento degli obblighi fiscali e di pubblicità (ove previsti) e 3) permette la conservazione dell'atto medesimo nel tempo, con possibilità di rilascio di copie.

5. Studio n. 7-2021/A *Domande frequenti in tema di atti consolari e atti provenienti dall'estero* di E. Bazzo ed E. Puglielli (Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 13 gennaio 2021). Lo studio è reperibile su internet e sulla Rete nazionale del notariato (<https://webrun.notariato.it/>).

6. Sempre l'art. 68 del Reg. Not. al comma secondo richiede che l'atto estero depositato debba essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana; in genere si tratterà quindi di un ulteriore documento allegato al medesimo verbale di deposito. La traduzione (non necessaria nei Comuni ove è ammesso l'utilizzo diretto della lingua in cui l'atto depositato è scritto), come previsto dagli artt. 54 e 55 L. N. (Legge Notarile) per gli atti rogati in Italia, deve essere effettuata - e firmata - dal notaio, se conosce la lingua straniera; altrimenti deve essere effettuata da un perito scelto dalle parti. Devono essere tradotte tutte le parti dell'atto estero: se l'atto depositato è una scrittura privata autenticata, l'obbligo di traduzione riguarda anche la formula dell'autentica, al fine di consentire la verifica dei requisiti minimi del controllo e della certificazione effettuati dall'ufficiale autenticante. Discorso un po' diverso vale per le formule di legalizzazione, per le quali pare maggiormente condivisibile la tesi che non ritiene necessaria la traduzione, trattandosi di elementi estrinseci al documento la cui mancata traduzione non incide sull'intelligibilità dello stesso; eccezione certa all'obbligo di traduzione è quella dell'Apostille, che in considerazione del suo contenuto, specificamente previsto, non può generare alcun dubbio interpretativo e non necessita di traduzione. Cfr. G. Casu, "Art. 55", in *La legge notarile commentata* di G. Casu e G. Sicchiero, Torino, 2010, 367.

7. Per produrre effetti in Italia, l'atto proveniente dall'estero deve essere legalizzato o munito di Apostille, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, come prescritto dall'art. 68 Reg. Not., dall'[art. 2657](#), ultimo comma, cod. civ. per la trascrizione, e dall'art. 2837 cod. civ. per l'iscrizione. La legalizzazione costituisce un requisito indispensabile e insostituibile per l'utilizzazione in Italia degli atti esteri, salvo nei casi in cui vi siano dei trattati, bilaterali o multilaterali, che ne prevedano l'esenzione. In linea generale, un atto mancante della legalizzazione non è idoneo a produrre effetti nel sistema giuridico italiano, in quanto la legalizzazione costituisce condizione obbligatoria e tassativa per l'efficacia degli atti esteri in Italia, pur rimanendo un atto perfettamente valido ed efficace per l'ordinamento straniero. Sia la legalizzazione, sia l'Apostille garantiscono l'autenticità della sottoscrizione e la qualifica del soggetto autenticante o del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 1, comma 1, lett. L), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ovvero certificano l'identità e la qualifica di chi ha autenticato il documento straniero e, sebbene non ne garantiscano espressamente la competenza, possono costituire un indice di legittimazione "titolata" del soggetto autenticante. La Convenzione de L'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con la formalità dell'Apostille. Da un punto di vista formale, l'Apostille ha semplificato la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito

dell'Apostille può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.

8. Il controllo di legalità sotto il profilo formale attiene al rispetto delle regole minime imposte dall'ordinamento di provenienza, c.d. *lex auctoris*, in base alle norme di diritto internazionale privato applicabili.

9. La legalizzazione (o l'Apostille) infatti assolvono la funzione di rendere certa la provenienza dell'atto, attestando l'autenticità della firma del notaio o del pubblico ufficiale straniero e la relativa qualifica; deve quindi precedere necessariamente il deposito, che invece assolve la funzione di verifica della legalità dell'atto stesso ai fini dell'utilizzo nell'ordinamento italiano.

10. Ad esempio, nel caso di una procura per un atto di donazione così come per un atto di dotazione in trust di beni immobili e partecipazioni da riceversi in Italia, l'atto di conferimento di poteri proveniente dall'estero è comunque da considerarsi idoneo, anche se non presente la forma dell'atto pubblico ed anche se non ricevuto alla presenza di due testimoni, laddove l'ordinamento dello Stato in cui la procura sia stata confezionata non preveda tale forma, come ad esempio nei paesi di *common law*. Reciprocamente, il notaio italiano chiamato a redigere, ad esempio, una procura destinata all'estero, lo farà secondo i principi di diritto e le regole formali disposte dal nostro ordinamento. Il controllo di legalità formale comprende anche la verifica in ordine alla legittimazione ad intervenire all'atto. Questo controllo, ai sensi dell'art. 60 della L. [31 maggio 1995, n. 218](#), normalmente deve essere effettuato tenendo conto della legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari. In caso di *Trust Company*, è possibile che l'autentica sia priva della menzione della verifica dei poteri del rappresentante se la legge straniera non impone tale formalità, purché siano stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti dall'ordinamento straniero al fine di garantire l'autenticità della sottoscrizione.

11. A decorrere dal 28 maggio 2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, gli uffici consolari italiani possono esercitare funzioni notarili esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all'estero. Gli uffici consolari hanno una competenza notarile generale, non limitata a particolari categorie di negozi giuridici. Nella pratica, tuttavia, la maggior parte degli interventi richiesti ai consoli concerne la predisposizione di procure speciali e generali o la redazione di testamenti.

12. Così, nel caso in cui il documento proveniente dall'estero si presenti in forma corrispondente a quella di un nostro atto pubblico, occorre verificare innanzitutto se questa sia una forma conosciuta nell'ordinamento di origine e se chi lo ha ricevuto ne abbia la competenza. L'osservazione non è scontata, considerando che si sono avuti moltissimi esempi nella pratica di atti provenienti dal mondo anglosassone redatti con un protocollo ad imitazione dei nostri atti pubblici ("avanti a me... sono comparsi"), quando non addirittura con l'intestazione "Repubblica Italiana"! Per le scritture autenticate, ferma la verifica della competenza del certificatore, l'atto quanto meno deve indicare che la parte che ha sottoscritto è stata identificata e che la firma è stata apposta in presenza (ovvero secondo le altre modalità consentite dalla legge applicabile).

13. Non si presenta così, generalmente, alcuna problematica nell'utilizzo di documenti redatti da *civil law notaries*, ferma restando, comunque, la necessità di rispettare le eventuali formalità connesse alla traduzione e alla legalizzazione o all'Apostille, nonché, ovviamente, la legge applicabile all'atto o al negozio di cui si tratta.

14. Ciò è addirittura vietato dalla quasi totalità delle leggi vigenti negli Stati Uniti, proprio per evitare che venga confuso (soprattutto dalle persone di cultura latina) l'intervento di un *public notary* locale (persona alla quale viene di regola attribuito l'incarico di autenticare sottoscrizioni su diversi documenti dopo un corso di formazione di alcune ore soltanto) con quello di un *civil law notary*.

15. Per ordine pubblico internazionale si intende generalmente un complesso di principi fondamentali appartenenti ad una determinata comunità nazionale in un certo momento storico; le norme di applicazione necessaria sono invece quelle norme di diritto italiano che devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo (si tratta di norme che perseguono obiettivi ritenuti di primaria importanza con modalità che appaiono tendenzialmente infungibili: ne sono un

esempio le norme in tema di menzioni urbanistiche, poste a tutela di interessi di carattere generale e ritenute formalità intrinseche dell'atto e quindi inerenti la sua sostanza).

16. Cfr. D. Boggiali, Svizzera – *Atti e verbali esteri – Scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio svizzero*, Quesito Internazionale n. 151-2018/A, 4 novembre 2020, inedito; D. Boggiali, Svizzera (Ticino) – *Procure – Sottoscrizione autenticata telefonicamente e lingua dell'atto*, Quesito Internazionale n. 86-2020/A, 29 luglio 2020, inedito; D. Boggiali, USA (New York) – *Procure – Legalizzazione del county clerk*, Quesito Internazionale n. 172-2019/A, CNN Notizie n. 172 dell'11 ottobre 2019. C. Brunelli, *Le dichiarazioni sostitutive degli stranieri e le dichiarazioni sostitutive redatte all'estero*, Studio 6-2006/A, CNN Notizie n. 6 del 20 Ottobre 2006. M. Di Fabio, *Manuale di Notariato*, Milano, 2007; C. Falzone, A. Alibrandi, *Atti esteri*, *Dizionario enciclopedico del notariato*, vol. I, Roma, 1973, 206 ss.; C.A. Maroz, *Il deposito degli atti esteri, la legalizzazione e l'apostille*, in G. Pasqualis (cur.), *Gli Atti provenienti dall'estero*, Atti del convegno "Gli atti provenienti dall'estero", Verona, 20 gennaio 2007 – in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato* n. 2, 2007, 61 a 72. C.A. Maroz, *Il deposito in Italia di atti provenienti dall'estero. Altri casi di interesse notarile*, in *Fondazione italiana del Notariato*, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=22/2007&mn=3>. P. Pasqualis, *Gli atti pubblici provenienti dall'estero*, in P. Perlingieri (cur.) *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, I, 4, Napoli, 2007, 594.

17. Con particolare riferimento alle procure redatte all'estero, da allegare ad un atto notarile italiano v. la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, sent. 2 luglio 2019, n. 17713 e D. Boggiali, *Requisiti formali minimi delle procure estere* (Cass., sez. II, sent. 2 luglio 2019, n. 17713), Studio del 22 luglio 2019, CNN Notizie del 22 luglio 2019).

18. Per forma si intende comunemente la manifestazione (più o meno 'tangibile': verbale, scritta, elettronica) della volontà o della conoscenza delle parti interessate, dirette a determinare una conseguenza giuridica. Con il termine di 'riconoscimento', ci si riferisce, invece, ai casi nei quali un atto compiuto o comunque perfezionato all'estero venga ammesso in Italia a produrre i propri effetti, sia come atto appartenente ad un altro ordinamento, sia come sostituto dell'atto italiano. Il termine 'riconoscimento' è soprattutto in uso per quanto attiene all'attività giurisdizionale, dove si parla spesso, appunto, di riconoscimento delle sentenze o di altri provvedimenti stranieri, nel senso che essi hanno effetti anche in Italia e possono sostituirsi agli omologhi italiani. 'Forma' e 'riconoscimento' si devono certo prendere in esame congiuntamente, quanto meno perché il secondo può aversi solamente sul presupposto della prima. Ma esaminandoli distintamente ci si rende conto che, da un certo punto in avanti, le loro strade si dividono ed i loro effetti obbediscono a regole diverse. Il diritto internazionale privato ha da sempre dettato norme sulla forma degli atti, essendo del tutto evidente la necessità di raccordare, su questo punto, gli ordinamenti che vengono in gioco nella disciplina di una fattispecie con elementi di estraneità. Ha anche previsto norme per fare conoscere da un ordinamento all'altro determinati *status*, documenti, provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, l'ordinamento interessato (in ipotesi, quello italiano), in casi che presentano elementi di estraneità considerati rilevanti, consente che la forma degli atti possa anche essere quella che un altro ordinamento predispone o richiede. Diverso è però il caso in cui il nostro sistema debba prendere in considerazione atti o provvedimenti che, di regola, in Italia sono affidati all'intervento di una pubblica autorità o, comunque, richiedono un controllo regolato da specifiche norme interne a protezione di interessi pubblici. Detta impostazione risulta ancora più fondata se traslata al caso del 'riconoscimento' di un atto di trust formatosi all'estero, destinato, se ammesso, a circolare come atto fondante un rapporto di durata destinato a dare causa a successivi atti (anche dispositivi di beni) in Italia.

19. Cfr. A. Tonelli *A trent'anni dalla legge n. 364 del 16 ottobre 1989 di ratifica della convenzione sulla legge applicabile al trust ed al loro riconoscimento: il punto sul trust interno*, in *Il Caso.it* 14 dicembre 2019, 1 – 66.

20. È fondamentale che il notaio conosca e tenga presente in sede di deposito di atti di trust esteri le regole generali che informano il diritto dei trust. Il Prof. Lupoi (in M. Lupoi, *Trusts*, 1997, 258) scrive: "Il modello di trust internazionale possiede alcune caratteristiche comparatisticamente significative: la sua fonte è esclusivamente legislativa, il numero di ordinamenti che lo testimoniano è elevato (circa venti) e nessuno fra essi può essere visto come il primo movente, ma anzi tutti collaborano alla sua evoluzione". Emblematicamente il Bailato di Jersey, la cui legge sui trust si applica alla maggior parte dei trust istituiti da disponenti italiani, fa parte di questi

ordinamenti e dunque la Jersey Trusts Law 1984 appartiene al trust del modello internazionale. Il modello internazionale ha la caratteristica di essere una struttura aperta, e come tale, in costante e stretta comunicazione con gli altri ordinamenti che ne fanno parte e con la relativa giurisprudenza, alla quale i diversi paesi attingono, nella continua evoluzione della prassi, alla luce dei precedenti giurisprudenziali.

21. Così si esprime A. Tonelli, *A trent'anni dalla legge n. 364 del 16 ottobre 1989 di ratifica della convenzione*, op. cit..

22. Trib. Trieste, [29 ottobre 2019, n. 612](#), consultabile su www.il-trust-in-italia.it e anche in *Il Caso.it*, 2019.

23. Così A. Tonelli, op. cit., 10, con riferimento ai trust interni.

24. La Prima Sezione Civile della Corte si è occupata, per la prima volta, dell'istituto del c.d. trust liquidatorio, affermando che, in presenza di uno stato di preesistente insolvenza, il negozio non è riconoscibile nell'ordinamento italiano ed è, dunque, inefficace, costituendo un ostacolo all'applicazione della disciplina concorsuale, di natura pubblicistica. La mancata produzione dell'effetto di segregazione patrimoniale proprio del trust, conseguente all'accertamento incidentale della sua inefficacia da parte del tribunale fallimentare, determina la nullità del trasferimento dei beni al trustee per difetto di causa, cosicché, dichiarato il fallimento, il curatore può materialmente procedere alla loro apprensione. La sentenza è consultabile in *Il Caso.it* con nota di A. Tonelli, *Certezze ed incertezze del diritto: Nota a Cass. n. 10105 del 9 maggio 2014 e Trib. Belluno 16 gennaio 2014*.

25. La dottrina italiana più autorevole (M. Lupoi) insegna che la Convenzione non appartiene alla categoria delle convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme, ossia non contiene una definizione esaustiva e completa del trust. Non è nemmeno una pura convenzione di diritto internazionale privato, che si limita ad individuare quale legge applicare ad un rapporto che presenta elementi di estraneità, in base ai criteri di collegamento, rimettendo la qualificazione del rapporto all'ordinamento che proprio in applicazione dei citati criteri, risulta individuato.

26. Nella traduzione non ufficiale, la norma recita: *“La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvenza; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede”*.

27. La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha espressamente disposto, all'art. 12, comma 6, che *“per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale”*.

28. Anche se i mezzi informatici ormai ne agevolano davvero la ricerca.

29. La causa può essere liberale, solutoria, di gestione o di garanzia, a titolo oneroso, ecc..

30. Si è detto che il controllo di meritevolezza dovrebbe essere effettuato dal notaio se ed in quanto possibile, poiché si è consapevoli, infatti, come negli atti istitutivi di trust estero non siano sempre esplicitate le ragioni per le quali si istituisce il trust e le finalità che con lo stesso si vogliono perseguire, per cui diventa estremamente difficile per il notaio individuare con immediatezza e trasparenza gli obiettivi per una loro verifica di meritevolezza e non contrarietà con norme imperative del nostro ordinamento. Questa esigenza che possiamo sintetizzare con il termine *“expressio causae”* non è soddisfatta se non di rado negli atti di trust formati all'estero poiché il concetto di *“causa”* come inteso nel nostro ordinamento non è elemento comunemente richiesto negli ordinamenti stranieri.

31. Gli atti contemplati dall'[art. 4 della Convenzione](#), in quanto negozi collegati all'atto istitutivo, si reggono sulla validità dello stesso: essi sono validi se è valido l'atto istitutivo e mutuano la loro causa da quella dell'atto istitutivo.

32. A partire dal 2000, quando il controllo omologatorio è passato dai tribunali ai notai il legislatore ha trasferito sul notariato una serie di funzioni inquadrabili in un insieme che possiamo chiamare

“responsabilità”. In realtà già qualche anno prima la trascrivibilità del contratto preliminare aveva dato un segnale in questo senso, ma la obbligatorietà della trascrizione per gli immobili in corso di costruzione prevista dal TAIC (Tutela acquirenti immobili da costruire) ha riconosciuto definitivamente al notaio un ruolo di garanzia in questa delicatissima contrattazione. E così, ancora, il deposito prezzo, l’istituzione del conto dedicato che ha valorizzato e fatto apprezzare il ruolo di *escrow agent* nelle trattative più delicate, l’affidamento di un ruolo “omologatorio” anche per quanto riguarda gli enti del terzo settore, la competenza a rilasciare il Certificato Successorio Europeo, il coinvolgimento della lotta al riciclaggio ed infine la nuova competenza nell’ambito della volontaria giurisdizione sono indici di quanto l’ordinamento richiede all’istituzione notariato: entrare nel cuore degli affari facendosi carico di un’assunzione di responsabilità. Il Regolamento Europeo 650/2012 in materia di successioni, i Regolamenti Europei 1103 e 1104 del 2016 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il 1111/2019 in materia, tra le altre, di responsabilità genitoriale.

33. Ci si riferisce all’abolizione dell’obbligo di vidimazione annuale (che risale ancora più indietro nel tempo) ed ancora alla rinuncia all’intervento notarile nel trasferimento degli autoveicoli e alla legge “Bersani” sulle cancellazioni di ipoteca: tutte queste sono novità di questo scorcio di secolo. Intendiamoci, non pare definitivamente tramontata nella considerazione del legislatore l’utilità della funzione certificatoria e prova ne è l’interesse dimostrato per la proposta di intervento notarile nei trasferimenti di opere d’arte di cui si dibatte. Ma è certo che la linea di tendenza porti verso un notaio meno certificatore e più gravato da responsabilità di “governo dell’affare”.

34. In questa direzione (dell’utilità della funzione certificatoria del notaio) si colloca l’interesse dimostrato per la proposta di intervento notarile nei trasferimenti di opere d’arte di cui si dibatte. In questa direzione (dell’utilità della funzione certificatoria del notaio) si colloca l’interesse dimostrato per la proposta di intervento notarile nei trasferimenti di opere d’arte di cui si dibatte.

Giuseppa Maria Pulvirenti (1971), Notaio in Parma. Ha curato l’istituzione di numerosi trust interni e il riconoscimento di trust esteri affrontando i temi connessi al loro impatto con il nostro ordinamento civilistico e fiscale. Docente nei corsi di formazione professionale post-universitaria per il Consorzio interuniversitario Uniforma, per la scuola notarile di Catania (2001-2003) e nel corso biennale di perfezionamento nelle professioni legali dell’Università di Parma. Relatrice in diversi convegni. Membro e Referente locale dell’Associazione “Il trust in Italia-ETS”.

Tra le pubblicazioni, il saggio *Patti prematrimoniali e trusts*, in *Trusts*, 2021, 140 parte I e 235 parte II; *La trascrizione effettuata con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari dell’atto istitutivo di trust autodichiarato - aspetti notarili* (Trib. Catanzaro, 5 aprile 2023), in *Trusts*, 2023, 869.

notaio@notaiopulvirenti.it